

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Corinaldesi - Presidente

dott. Lara Seccacini - Giudice

dott. Valerio Guidarelli - Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato e pubblicato, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 4052 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa

da

L.P., rappresentata e difesa dall'avv.ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in....;
ricorrente

contro

E.Z., rappresentato e difeso dall'avv.ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona,
via C.;

convenuto

OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 20.06.2019 L.P. ha chiesto la separazione personale con addebito al marito E.Z. ed un contributo per il proprio mantenimento pari ad Euro 1.000.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, come risulta chiaramente dal foglio depositato in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dalla lettura di pagina 8 della comparsa conclusionale, ed ha quantificato in Euro 300 la richiesta di mantenimento.

2. E.Z. si è regolarmente costituito e, in via preliminare, ha eccepito l'inesistenza e/o l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo.

Nel merito ha aderito alla richiesta di separazione, che tuttavia ha chiesto di addebitare alla ricorrente, opponendosi alla richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie.

3. All'udienza presidenziale del 11.09.2019 il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ma non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti.

L'ordinanza presidenziale è stata riformata dalla Corte d'Appello che, in accoglimento del reclamo proposto dalla signora P., con Provv. del 31 dicembre 2019 ha previsto un contributo per il mantenimento della ricorrente pari ad Euro 200,00 mensili.

4. Con sentenza non definitiva n..../2021, pubblicata il 05.02.2021, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.

In occasione dell'udienza del 16.12.2020 il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa non è stata accettata dalle parti.

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 31.03.2022 che è stata celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34 del 2020, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Va preliminarmente evidenziato che l'intestato Tribunale, con sentenza non definitiva n. .../2021, ha già dichiarato la separazione dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti. Pertanto, le questioni che verranno esaminate nel presente provvedimento sono le seguenti:

- addebito della separazione;
- assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente.

6. Prima di entrare nel merito delle domande vanno tuttavia esaminate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, il quale ha dedotto:

- che la copia del ricorso e del decreto del Presidente del Tribunale notificatagli (doc. 2) non sarebbe conforme all'originale, essendo del tutto priva della procura alle liti, con ogni conseguenza di legge relativa alla inesistenza e/o invalidità della notifica e/o inammissibilità del ricorso e/o improcedibilità dell'azione;
- l'inesistenza e/o invalidità della notifica per violazione delle disposizioni di legge in materia di autenticazione, in quanto l'atto ed il provvedimento notificati sarebbero privi dell'attestazione di conformità da parte della cancelleria o comunque dell'avvocato;
- l'assenza di delega nella memoria integrativa depositata telematicamente l'01.10.2019.

Va anzitutto evidenziato che all'udienza del 28.1.2021 è stato proprio il difensore del signor Z. a chiedere l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, adottando dunque una condotta processuale finalizzata alla prosecuzione del giudizio e all'adozione di provvedimenti decisori nel merito da parte del Tribunale, che risulta assolutamente sintomatica della volontà di rinunciare alle predette eccezioni di nullità, con conseguente preclusione ex art. 157, comma 3 c.p.c. della possibilità di farle valere.

In ogni caso va rilevato che tutte le eccezioni risultano infondate e prive di conseguenze ai fini dell'introduzione del procedimento, della regolare instaurazione del contraddittorio e dell'effettivo esercizio di difesa da parte del convenuto, considerato che:

- effettivamente la copia del ricorso e del decreto di fissazione udienza notificata al convenuto è priva della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente al proprio difensore. Senonché nella giurisprudenza di legittimità è fermo l'insegnamento secondo cui l'indispensabilità della procura al fine dell'esercizio nel processo dello ius postulandi in rappresentanza della parte non comporta che essa debba essere trascritta nella copia dell'atto notificata alla controparte, occorrendo, invece, che la procura figuri sull'originale dell'atto stesso depositato in cancelleria (cfr. Cass. n. 16135 del 09/07/2009, secondo cui "la mancata riproduzione della procura al difensore nella copia dell'atto d'appello notificato alla controparte non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della procura (Cass. 10 gennaio 1998, n. 14 6; 7 giugno 2001, n. 7716)"). Nel caso che ci occupa il difensore della ricorrente ha regolarmente allegato al ricorso introduttivo la procura alle liti, che ha peraltro inserito anche nell'originale di notifica (doc. prodotto telematicamente il 10.09.2019), consentendo al convenuto di esaminarla e verificarne contenuto e tempestività del rilascio. Ciò significa che la mancanza della procura sulla copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale

notificata al convenuto non ha in alcun modo inciso sulla validità dell'atto e sulla rappresentanza della signora P.;

- l'art. 160 c.p.c. individua i casi di nullità della notificazione ma non fa riferimento alla notifica fatta in copia non autenticata. Peraltro confrontando l'originale dell'atto con la copia notificata si evince che, ad eccezione della procura alle liti, la copia è pienamente conforme al contenuto intrinseco dell'originale. Pertanto, poiché il convenuto ha potuto espletare pienamente le sue difese ed eccezioni, un'eventuale nullità non sarebbe comunque ravvisabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;

- la ricorrente si è costituita in giudizio nel momento in cui ha depositato il ricorso, al quale ha allegato la procura alle liti, sicché non era affatto tenuta a depositare nuovamente la procura in allegato alla memoria integrativa.

7. Ciò chiarito può essere esaminata la domanda di addebito avanzata dal convenuto, secondo cui la moglie avrebbe violato gli obblighi coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione familiare. In particolare alle pagine 15 e 16 della memoria integrativa si legge:

"Ben prima della lettera del marzo 2019 - doc. n. 7 di controparte i rapporti tra i coniugi si sono incrinati in quanto:

- la ricorrente che assumeva anche alcolici, non si occupava delle faccende domestiche e della famiglia, trascurando la gestione e la pulizia della casa;

- la ricorrente ha iniziato a fumare quantità sempre maggiori di sigarette e a stare continuamente al telefono fisso o al cellulare, decidendo unilateralmente di ridurre l'orario di lavoro e/o comunque di lavorare solo alcune ore ogni giorno, nonostante la contrarietà del marito che si è occupato anche del piccolo A. dal 2014-2015 sia quando la moglie lavorava sia quando la stessa non lavorava;

- la ricorrente ha iniziato a rifiutare di avere rapporti e contatti intimi con il marito, evitando ogni affettività, abbracci, baci, carezze, rapporti, ecc.

La ricorrente ha frapposto un categorico rifiuto sia ad avere rapporti affettivi con il marito, sia ad avere figli. Si tratta di un grave rifiuto del marito come persona nella sua totalità.

Inoltre dopo il sinistro del 2006 ed i problemi di salute del marito la ricorrente ha adottato condotte offensive e denigratorie nei confronti del sig. Z. usando espressioni quali "sei impotente ..., non puoi avere figli ..., non sei un uomo...", rendendo intollerabile la convivenza, in contrasto con il dovere di assistenza morale, con evidente offesa della dignità e personalità del coniuge".

Tali allegazioni, tuttavia, non hanno trovato adeguato riscontro istruttorio.

In primo luogo va evidenziato che il convenuto non ha articolato alcun mezzo di prova al fine di provare le presunte violazioni degli obblighi coniugali da parte della ricorrente.

Con particolare riferimento all'assenza di rapporti sessuali il fatto che il piccolo A., pur disponendo di una camera da letto, dormiva al centro del letto matrimoniale tra i due coniugi, costituisce un elemento indiziario privo tuttavia di quei requisiti di precisione, gravità e concordanza che consentirebbero di dedurre, in via presuntiva, che la ricorrente avesse deciso di interrompere qualsiasi forma di intimità col marito.

Va poi evidenziato che nella relazione del 19.06.2019 dei servizi sociali (doc. 11 fascicolo ricorrente) si evince che:

- la signora ha riferito che nel corso di un colloquio di valutazione - al quale il minore era stato sottoposto per alcune difficoltà all'Ospedale Salesi alcuni anni prima - un medico le avrebbe consigliato di farlo dormire nel letto per favorirne l'attaccamento a lei ed al signor Z.;
- secondo lo Z., viceversa, la ricorrente non avrebbe ricevuto alcun consiglio, ma avrebbe autonomamente deciso di far dormire il minore nel letto.

Sul punto, dunque, le versioni delle parti risultano completamente contrastanti e, in assenza di ulteriori elementi, non è possibile stabilire quale sia quella maggiormente attendibile.

A pagina 24 della comparsa conclusionale, inoltre, il convenuto ha prospettato che la predetta relazione del 19.06.2019 dei servizi sociali fornirebbe la prova dell'interruzione dei rapporti sessuali per volontà della ricorrente.

In realtà da tale relazione si evince soltanto che in seguito all'incidente occorso al signor Z. la ricorrente avrebbe avviato un percorso psicologico per cercare di riprendere i rapporti sessuali e che il convenuto, tuttavia, non avrebbe seguito i consigli, rifiutandosi di collaborare, tanto che la coppia avrebbe interrotto ogni rapporto sessuale, anche perché lo Z., secondo quanto riferito dalla ricorrente, non desiderava avere contatto fisico con lei (a tal proposito va evidenziato che la relazione è antecedente alla costituzione in giudizio da parte del signor Z., sicché va escluso che le dichiarazioni rese dalla signora P. siano state condizionate da esigenze difensive).

Tale relazione, dunque, se da un lato comprova l'interruzione dei rapporti, dall'altro lato nulla dimostra in ordine alla riconducibilità dell'accaduto ad una scelta esclusiva della signora P..

In altre parole non sono state acquisite prove di rilevanza tale da poter affermare che l'interruzione dei rapporti sessuali sia ascrivibile alla ricorrente, né che la crisi matrimoniale sia eziologicamente riconducibile a tale mancanza.

Quanto, invece, all'atteggiamento della signora P. (abuso di alcolici, disinteresse per le esigenze della casa e della famiglia) va rilevato che dalle relazioni dei servizi sociali (doc. 15 fascicolo ricorrente) è emerso un quadro difforme rispetto a quello prospettato dal convenuto, considerato che non sono mai state riscontrate criticità relativamente alla condotta della donna, che è stata descritta come dedita al lavoro, alla cura del marito ed ai bisogni del minore, né vi è alcun riferimento, nemmeno generico, ai vizi prospettati dal convenuto.

Ciò trova ulteriore conferma nel provvedimento, depositato il 28.9.2021, con il quale il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affidamento sine die del minore M.A. alla ricorrente, dando atto che la zia lo sta accudendo amorevolmente ed è "apparsa in grado di esercitare in maniera efficace il suo ruolo educativo e di prendersi cura delle esigenze materiali ed affettive del nipote" (doc. prodotto telematicamente dal ricorrente il 16.3.2022).

Con riferimento, infine, all'utilizzo di espressioni offensive nei confronti del convenuto l'istruttoria non ha fornito alcuna prova.

Infine non possono assumere alcuna rilevanza ai fini della domanda di addebito le condotte poste in essere dalla ricorrente nel periodo 5-7 luglio 2019, considerato che il signor Z. già nel mese di marzo 2019 aveva manifestato la sua volontà di separarsi (doc. 7 fascicolo ricorrente), sicché tali episodi si sono verificati quando oramai la crisi coniugale era irreversibile.

In conclusione, poiché l'istruttoria svolta non ha adeguatamente dimostrato alcuna violazione dei doveri coniugali da parte della ricorrente, la domanda di addebito avanzata dal convenuto, sul quale chiaramente gravava l'onere della prova, non può trovare accoglimento.

Per completezza va ribadito, come già evidenziato nel paragrafo 1, che la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito.

8. La ricorrente ha chiesto un contributo per il proprio mantenimento che all'udienza di precisazione delle conclusioni ha quantificato in Euro 300 mensili, rappresentando che dal 2012 è occupata solo parzialmente per circa 80 ore mensili. In particolare ha dedotto che questa scelta era stata concordata con il marito in quanto le avrebbe consentito di provvedere con maggiore attenzione alle esigenze dello stesso e, dal 2014, anche a quelle del nipote A..

8.1 Il convenuto ha contestato tale ricostruzione, evidenziando che in seguito all'incidente, avvenuto nel 2006, si è da subito reso autonomo e che la ricorrente, a distanza di sei anni dal sinistro, ha autonomamente deciso di lavorare a tempo parziale. Ha poi riferito che la signora P. svolgerebbe ulteriore attività lavorativa, in nero, come domestica o badante.

8.2 La domanda della ricorrente è fondata.

Il primo comma dell'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge.

Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale. È pacifico che la nozione di mantenimento è diversa, e ben più ampia, rispetto a quella di alimenti di cui all'art. 433 c.c., che spettano anche al coniuge al quale la separazione sia stata addebitata, se si trovi in stato di bisogno. L'obbligazione di mantenimento del coniuge separato,

infatti, sostituisce l'obbligo di contribuzione vigente durante la convivenza matrimoniale e che viene meno per effetto della separazione.

Il mantenimento, dunque, prescinde dallo stato di bisogno del coniuge separato e tende a garantirgli la conservazione del tenore di vita precedentemente goduto, diversamente da quanto previsto ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, come chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui "La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 24 giugno 2019, n. 16809; Cass. 16 maggio 2017, n. 12196)" (cfr. Cass. n. 24050 del 06/09/2021).

L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'assegno grava sul coniuge richiedente.

La Corte di Cassazione a tal proposito ha precisato che "il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda" (cfr. Cass. n. 17136 del 27.08.2004; Cass. n. 1691 del 17.02.1987).

Importante elemento da considerare è poi rappresentato dall'attitudine al lavoro di ciascuno dei coniugi, intesa quale potenziale capacità di guadagno.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che "se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale" (cfr. Cass. n. 6886 del 20.03.2018).

La concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, dunque, rappresentando una potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile sia ai fini dell'esclusione del diritto a ricevere il mantenimento, sia "ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche" (cfr. Cass. n. 5817 del 09/03/2018).

L'incidenza di tale accertamento sull'an o sul quantum del diritto dipenderà da alcuni fattori, quali l'età, le condizioni di salute, la durata del matrimonio, il possesso di un determinato titolo di studio o di una potenziale professionalità, l'eventuale ingiustificato rifiuto di proposte lavorative confacenti alle attitudini.

8.3 Nel caso che ci occupa la situazione patrimoniale delle parti è la seguente.

L.P. lavora alle dipendenze della C. spa e percepisce uno stipendio netto mensile medio di circa 650 Euro, come risulta dall'estratto del conto corrente bancario nel quale il datore di lavoro versa la retribuzione (cfr. doc. 39) e dalle buste paga prodotte (doc. 30).

Dalla dichiarazione dei redditi risulta nel 2020 un reddito imponibile di 9.064,00 con imposta netta pari a 0 e nel 2019 un reddito imponibile di 7.892,00 con imposta netta pari a 0 (doc. 36 e 37).

Inoltre dalla documentazione prodotta ex art. 210 c.p.c. da P.I. si evince che:

- la signora, per lo meno dal mese di aprile 2020, percepisce il reddito di cittadinanza, di importo pari a 280 Euro fino a gennaio 2021 ed Euro 278,33 Euro fino a novembre 2021;

- riceve periodicamente somme attraverso il sistema moneygram (nel 2021 1.300,56 Euro). A questo punto va rilevato che dall'istruttoria svolta è emerso che effettivamente la signora P. svolge ulteriore attività lavorativa, non regolarizzata, come domestica alle dipendenze di terze persone.

Ed infatti il convenuto il 15.12.2020 ha depositato una relazione investigativa, comprensiva di fotografie, il cui contenuto è stato poi confermato dal testimone S., che rappresentano la signora P. mentre sta effettuando le pulizie all'interno di un'abitazione situata ad A. di R., via B.C. n. 48.

All'udienza del 16.12.2020 è stata la stessa ricorrente ad aver confermato che si stava occupando delle pulizie all'interno delle abitazioni di tre famiglie, percependo in nero circa 80 Euro settimanali

A pagina 10 della memoria di replica il difensore della ricorrente ha tuttavia precisato che "le famiglie presso le quali la signora svolgeva le dette prestazioni di collaborazione domestica, non hanno più potuto usufruirne a causa dei divieti relativi alle allora attuali e perduranti restrizioni anticovid.

Già dall'inizio dell'anno 2021, sino a tutt'ora oggi, le famiglie che precedentemente richiedevano le dette prestazioni hanno preferito provvedere da se limitando rischi di contagio, nel corso del pieno di quella che è stata notoriamente definita seconda ondata. E non sono state eseguite ulteriori prestazioni.

Inoltre due delle tre famiglie presso la quale la S.P. svolgeva dette mansioni (essendo amicizie comuni della coppia avviate in tal senso dallo Z.), non hanno gradito di essere stata additate come datrici di lavoro nero e non hanno confermato gli incarichi alla Sig.ra P. preferendo farne a meno.

La signora, da allora, non ha potuto più svolgere le dette prestazioni".

Tale difesa, tuttavia, non appare dirimente ai fini della decisione, considerato che:

- oramai sono venute meno tutte le restrizioni correlata alla situazione emergenziale sanitaria, sicché non è ravvisabile alcun impedimento allo svolgimento di ulteriore attività lavorativa;
- il settore dell'assistenza domestica si caratterizza per una costante ricerca di personale;
- la ricorrente ha dimostrato di avere una piena capacità lavorativa specifica quale collaboratrice, che le consente di integrare lo stipendio che percepisce dalla C..

Allo stesso tempo va comunque dato atto che le collaborazioni domestiche non sono regolarizzate, sicché non consentono alla ricorrente di poter far affidamento su entrate stabili e certe per ogni mese.

Nella ricostruzione della situazione patrimoniale della ricorrente va poi ricordato che deve mensilmente versare 300 Euro a titolo di locazione dell'immobile dove si è trasferita (doc. 16) e che deve occuparsi del mantenimento del minore A. (questo aspetto sarà oggetto di specifica trattazione nel paragrafo 8.5).

8.4 E.Z., invece, a seguito del sinistro stradale che lo ha coinvolto nel 2006, rendendolo invalido civile al 100%, percepisce mensilmente i seguenti emolumenti pensionistici: 1.049 Euro netti (categoria IO, certificato n. (...)), 522,10 Euro netti (categoria INVCIC certificato n. (...)), 342,70 Euro netti (categoria INAIL certificato n. (...)).

Mensilmente è gravato dai seguenti costi fissi:

- 410,67 Euro relativi alla rata del mutuo contratto nel 2009 per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà, scadenza dicembre 2029 (doc. 11);
- 225,66 Euro relativi ad un finanziamento contratto nel luglio 2019 per sostenere alcune spese, scadenza luglio 2026 (doc. 12).
- deve versare somme per le spese della madre che è vedova e senza altri figli, percepisce una pensione di circa 1.100 Euro ed è ricoverata nella struttura per anziani V.C., la cui retta ammonta a 1.500 Euro (doc. 14 e 32);
- ha recentemente acquistato un altro veicolo, contraendo un ulteriore finanziamento con rate mensile di 328 Euro, scadenza febbraio 2027 (doc. 51). Sul punto il convenuto ha dedotto che l'acquisto sarebbe stato reso necessario da un guasto occorso al precedente veicolo, ma tale allegazione non è stata accompagnata da alcun riscontro documentale;
- il 30.4.2021 ha ricevuto la notifica di un titolo esecutivo (sentenza di condanna) e relativo precetto per il pagamento della somma di Euro 22.917,00 (doc. n.44), relativi al finanziamento che aveva contratto per l'acquisto della vecchia auto attrezzata per i disabili.

8.5 A questo punto va evidenziato che la ricorrente non ha compiuto particolari ricostruzioni del tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio, ma ha posto l'attenzione sul fatto che i coniugi nel 2014 avevano congiuntamente richiesto l'affidamento temporaneo del minore A..

A tal proposito, allora, va effettuata una doverosa precisazione.

Il signor Z., non avendo alcun rapporto giuridico con il minore, chiaramente non è tenuto a fornire alcuna somma per il mantenimento.

Allo stesso tempo, tuttavia, nella ricostruzione del tenore di vita che aveva la famiglia merita di essere valorizzato il fatto che i coniugi avevano deciso congiuntamente l'affidamento temporaneo del minore (doc. 4 fascicolo ricorrente), il quale era stato collocato presso la loro abitazione sin dal 2014, come emerge inequivocabilmente dalle relazioni dei Servizi Sociali (doc. 15 fascicolo ricorrente).

Ed infatti la ricorrente, nel momento in cui ha richiesto l'affidamento del minore, era consapevole di poter usufruire non solo del proprio reddito, ma anche delle risorse economiche del marito, il quale in diverse occasioni aveva confermato la volontà di occuparsi di A., come risulta, ad esempio, dal contenuto della memoria autorizzata del 14.7.2015 nella quale entrambi i coniugi avevano insistito nella richiesta di "affidamento familiare del minore" o dalle dichiarazioni rese all'udienza del 2809.2017 (doc. 15 fascicolo ricorrente).

Ad oggi, invece, la signora P. deve far fronte esclusivamente con il proprio reddito a tutte le esigenze quotidiane di A., a partire da quelle alimentari, considerato peraltro che il Tribunale per i Minorenni nel disporre l'affidamento sine die del minore alla zia ha dato atto che i genitori biologici del minore non contribuiscono in alcun modo al mantenimento.

Nel medesimo provvedimento, peraltro, il Tribunale per i Minorenni ha rilevato che all'udienza del 29.3.2021 il signor Z. si era dichiarato disponibile a versare "una retta di mantenimento per il minore".

Ciò significa, pertanto, che se da un lato la ricorrente è concretamente inserita nel mondo lavorativo e, tenuto conto delle varie entrate, percepisce un reddito mensile che, qualora fosse sola, le consentirebbe di vivere adeguatamente, dall'altro lato non si può non considerare che deve anche provvedere al mantenimento del minore A., per il quale aveva confidato anche nel contributo del marito, sicché le va riconosciuto il diritto a percepire una somma a titolo di mantenimento, che le consenta di poter affrontare con maggiore sicurezza e tranquillità le proprie imprescindibili esigenze di vita e conservare un tenore di vita analogo a quello beneficiato in costanza di matrimonio.

8.6 Per completezza va evidenziato la Corte d'appello nel riformare l'ordinanza presidenziale aveva previsto un assegno di mantenimento di Euro 200, rilevando sussistenza in capo alla ricorrente di "disponibilità manifestamente insufficienti a soddisfare le proprie imprescindibili esigenze di vita, dovendo provvedere, fra l'altro, al pagamento del canone di locazione dell'alloggio con relative utenze e considerata la mancanza di obiettivi riscontri circa il prospettato svolgimento di attività lavorativa in nero".

Senonché se effettivamente l'istruttoria ha dimostrato che la signora P. è in grado di percepire somme come collaboratrice domestica e attualmente sta percependo il reddito di cittadinanza, allo stesso tempo ha evidenziato che ad oggi la ricorrente è tenuta a farsi carico di A. esclusivamente da sola, non potendo più beneficiare del supporto del marito, sul quale ha per lungo tempo confidato, circostanza tuttavia non considerata dalla Corte d'Appello.

8.7 Ai fini della quantificazione dell'assegno va comunque valutata la possibilità per la ricorrente di trarre reddito dalle collaborazioni domestiche, l'attuale percezione del reddito di cittadinanza, il fatto che il convenuto è gravato da diversi debiti, peraltro tutti collegati alla propria condizione di disabilità, sicché l'importo va quantificato in Euro 150,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.

9. La reciproca soccombenza giustifica ex art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite (il ricorrente è soccombente rispetto alla eccessiva quantificazione della somma richiesta a titolo di mantenimento del coniuge mentre il convenuto è soccombente rispetto alla domanda di addebito).

L'accoglimento della richiesta di mantenimento, inoltre, preclude la possibilità di provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

rigetta la domanda di addebito avanzata da E.Z.;

dispone che E.Z. corrisponda a L.P., entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento la somma mensile di Euro 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;

compensa le spese di lite

Si comunichi.

Conclusione

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2022.